



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale  
(MOAVERO MILANESI)**

**di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)**

**con il Ministro per i beni e le attività culturali (BONISOLI)**

**e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (BUSSETTI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 2019**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	5
Analisi tecnico-normativa .....	»	9
Dichiarazione di esclusione dall'AIR .....	»	12
Disegno di legge .....	»	13
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale .....	»	15
Testo dell'Accordo facente fede in caso di divergenza di interpretazione .....	»	21

Onorevoli Senatori. – L'Accordo sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka è stato firmato a Roma il 16 aprile 2007. La finalizzazione dell'intesa è nata dal desiderio di entrambe le Parti di promuovere la reciproca comprensione e cooperazione attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche, destinando loro fondi adeguati alle esigenze dei due Paesi, anche alla luce del consistente impegno assunto dall'Italia nell'assistenza post-tsunami e del conseguente reciproco impegno a rafforzare le relazioni bilaterali.

Una volta in vigore, l'Accordo permetterà, tra l'altro, di sviluppare nuove collaborazioni nel campo dell'istruzione scolastica ed universitaria, di favorire l'insegnamento della lingua italiana, estremamente utile per gli srilankesi che vengono nel nostro Paese per lavoro, così come di promuovere missioni archeologiche ed avviare ricerche scientifiche congiunte in settori di comune interesse.

Il reciproco desiderio di promuovere e sviluppare attività che stimolino la cooperazione bilaterale in campo culturale, scientifico e tecnologico viene citato nell'articolo 1 dell'Accordo. Con esso le Parti riconoscono anche che gli scambi e l'arricchimento culturale sostengono la promozione di valori comuni, ivi compreso il rispetto dei diritti umani.

L'articolo 2 impegna ciascuna Parte contraente a favorire la cooperazione tra le rispettive Università, gli Istituti di alta formazione nei settori dell'arte e della musica e

gli Istituti scientifici e culturali, nei settori di reciproco interesse. A tal fine Italia e Sri Lanka promuoveranno lo scambio di docenti, lettori e ricercatori e promuoveranno gli scambi inter-universitari, così come le ricerche scientifiche congiunte.

Con l'articolo 3 i due Paesi hanno concordato di favorire la cooperazione nel campo dell'istruzione scolastica e di sviluppare la reciproca conoscenza dei propri sistemi educativi, in particolare attraverso lo scambio di esperti.

L'articolo 4 stabilisce che le Parti contraenti potranno richiedere, di comune accordo, la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione dei progetti derivanti dall'Accordo stesso o dagli accordi complementari che potrebbero scaturirne.

L'intesa incoraggia la cooperazione nei settori dell'arte, della musica, della danza, del teatro e del cinema, attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a manifestazioni di rilievo, così come l'attività dei rispettivi istituti di cultura, associazioni culturali e istituzioni scolastiche (articoli 5 e 6).

L'articolo 7 pone l'accento sulla collaborazione scientifica e tecnologica, invitando le Parti ad individuare periodicamente settori prioritari di cooperazione. Al riguardo, l'Italia e lo Sri Lanka effettueranno scambi di documentazione e di esperti, organizzeranno conferenze, seminari e corsi di formazione e svilupperanno ricerche congiunte in settori di comune interesse.

L'Accordo non manca di promuovere la collaborazione in campo archeologico ed etnologico, anche attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze, simposi, seminari e ricerche comuni (articolo 8).

L'articolo 9 invita le Parti ad offrire reciprocamente borse di studio a studenti e laureati dell'altra Parte Contraente, per studi e ricerche a livello universitario e post-universitario.

La collaborazione italo-srilankese viene estesa nell'articolo 10 anche alle azioni volte a contrastare il traffico illecito di opere d'arte e a proteggere il patrimonio culturale sommerso, secondo le rispettive legislazioni in materia e tenendo conto delle Convenzioni internazionali sottoscritte dai due Paesi.

L'articolo 11 sancisce che le Parti contraenti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nel settore della gioventù. Il successivo articolo 12 le impegna a sostenere la collaborazione tra i rispettivi archivi, biblioteche e musei attraverso lo scambio di materiale e di esperti, mentre con l'articolo 13 i due Paesi concordano di favorire la collaborazione tra i rispettivi organismi radiotelevisivi, la stampa e l'editoria.

L'articolo 14 disciplina la protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione dell'Accordo e prevede, qualora necessario, che possano essere finalizzati accordi specifici volti a proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale relativi alle materie di cui all'intesa.

Con l'articolo 15, le Parti contraenti istituiscono una Commissione mista per la co-

operazione culturale, scientifica e tecnologica alla quale viene affidato il compito di rendere operativo l'Accordo e di verificarne lo stato di applicazione. La Commissione mista approverà programmi esecutivi pluriennali e si riunirà, di comune accordo quando ritenuto opportuno, alternativamente nelle rispettive capitali.

Ogni controversia tra le Parti concernente l'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo sarà risolta amichevolmente con consultazioni o negoziazioni attraverso i canali diplomatici (articolo 16).

L'articolo 17 attribuisce all'intesa una durata illimitata e ne sancisce le modalità di denuncia. Esso ne disciplina inoltre l'entrata in vigore, prevedendo che avvenga alla data della ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne a tal fine previste. Riconosce inoltre a ciascun contraente la possibilità di chiedere una revisione o un emendamento, *in toto* o in parte, dell'Accordo stesso.

L'Accordo sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia tra Italia e Sri Lanka è stato firmato in lingua italiana, inglese e singalese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione prevarrà il testo inglese.

## RELAZIONE TECNICA

L'Accordo in esame si pone l'obiettivo di estendere la cooperazione tra Italia e Sri Lanka in ambito culturale, dell'istruzione, scientifico e tecnologico.

## Art. 1

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Contributi ad istituzioni scolastiche secondarie cingalesi per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana.	MAECI	€ 10.000
Contributi ad università cingalesi per la realizzazione di corsi e seminari di formazione ed aggiornamento di insegnanti di italiano.	MAECI	€ 6.000
Forniture librerie, di materiale didattico ed audiovisivo ad istituzioni scolastiche ed accademiche cingalesi per l'insegnamento dell'italiano	MAECI	€ 1.000
Contributi per promuovere la traduzione e la pubblicazione di testi e saggi letterari italiani nello Sri Lanka.	MAECI	€ 4.000
<b>TOTALE</b>	<b>MAECI</b>	<b>€ 21.000</b>

## Art. 2

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di 8 giorni a 3 docenti cingalesi forfetariamente quantificati in € 960 a persona per soggiorno (*) (**)	MAECI	€ 2.880
L'Italia può inviare nello Sri Lanka 3 docenti universitari (3 biglietti A/R Roma/Colombo x € 2.000 ciascuno) (*)	MIUR	€ 6.000
Cooperazione tra istituzioni accademiche in discipline artistiche, musicali, coreutiche e del design per realizzare programmi congiunti.	MIUR	€ 20.000
<b>TOTALE</b>	<b>MAECI</b>	<b>€ 2.880</b>
	<b>MIUR</b>	<b>€ 6.000</b>
	<b>MIUR</b>	<b>€ 20.000</b>

(\*) Per gli scambi di docenti e ricercatori universitari, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

(\*\*) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfetaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

## Art. 3

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Collaborazione nel campo dell'istruzione e per la reciproca conoscenza dei rispettivi sistemi scolastici: l'Italia può offrire annualmente 3 soggiorni di 8 giorni a esperti cingalesi, forfetariamente quantificati in € 960 ciascuno (*) (**)	MIUR	€ 2.880
L'Italia può inviare nello Sri Lanka 3 esperti (3 biglietti A/R Roma/Colombo x € 2.000 ciascuno) (*)	MIUR	€ 6.000
<b>TOTALE</b>	<b>MIUR</b>	<b>€ 2.880</b>
	<b>MIUR</b>	<b>€ 6.000</b>

(\*) Per gli scambi di esperti, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

(\*\*) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfetaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

## Art. 4

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale: l'articolo prevede la possibilità di richiedere la partecipazione (cosa che, comunque, avverrebbe tramite i canali diplomatici o in via telematica) di organismi internazionali affinché questi finanzino progetti derivanti dall'accordo in esame.

## Art. 5

ATTIVITÀ	STATO DI	IMPORTO
----------	----------	---------

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	PREVISIONE	
Cooperazione nelle arti visive e nello spettacolo con iniziative di rilievo nei settori della musica, della danza, del cinema e del teatro.	MAECI	€ 20.000
Cooperazione nel campo delle arti dello spettacolo attraverso iniziative di rilievo nel settore della musica, della danza e del teatro.	MIBAC	€ 15.000
Collaborazione in campo cinematografico.	MIBAC	€ 10.000
TOTALE	MAECI	€ 20.000
	MIBAC	€ 25.000

## Art. 6

Le attività di cui all'art. 6 non comportano nuovi oneri a carico del bilancio statale perché trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali delle competenti amministrazioni, svolti a legislazione vigente (bilancio MAECI, cap. 2761). Comunque, ad oggi, le due Parti non hanno un Istituto o Centro Culturale sul territorio dell'altro Paese.

## Art. 7

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Per promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di 10 giorni a 3 docenti e ricercatori cingalesi, forfettariamente quantificati in € 1.200 ciascuno (*) (**)	MAECI	€ 3.600
Sulla base di analoghe iniziative di precedenti accordi, l'Italia può offrire 3 soggiorni di lunga durata (30 giorni, € 1.300 ciascuno) (*) (***)	MAECI	€ 3.900
L'Italia può inviare nello Sri Lanka 3 docenti e ricercatori italiani (3 biglietti A/R Roma/Colombo per € 2.000 ciascuno) (*)	MAECI	€ 6.000
Attività di ricerca scientifico/tecnologiche di reciproco interesse.	MAECI	€ 20.000
Finanziamento per l'elaborazione di progetti comuni di ricerca in settori scientifici e tecnologici di reciproco interesse, anche al fine di incoraggiare lo scambio di documentazione scientifica e tecnologica.	MIUR	€ 20.000
Organizzazione di conferenze, seminari e corsi di formazione	MAECI	4.440
TOTALE	MAECI	€ 31.940
	MAECI	€ 6.000
	MIUR	€ 20.000

(\*) Per gli scambi di docenti e ricercatori universitari, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

(\*\*) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera onnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

(\*\*\*) Per i soggiorni della durata di un mese la spesa è stata quantificata in maniera onnicomprensiva e forfettaria in € 1.300 al mese, in linea con la prassi utilizzata in materia.

## Art. 8

Non si richiedono stanziamenti a carico del bilancio statale ed eventuali oneri che dovessero derivare dall'attuazione dell'articolo 8 saranno finanziati con gli stanziamenti ordinari di bilancio delle istituzioni competenti (bilancio MIBAC, cap. 8281 e 5654, bilancio MAECI, cap. 2619/6.)

## Art. 9

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Concessione di borse di studio a studenti cingalesi per un totale di 9 borse annue di € 820 ciascuna (borsellino mensile unitario di € 820).	MAECI	€ 7.380
TOTALE	MAECI	€ 7.380

## Art. 10

L'articolo non comporta nuovi oneri poiché trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali di prevenzione e contrasto al traffico illecito di opere d'arte, già svolte a legislazione vigente dalle competenti amministrazioni. In particolare, sono attività svolte istituzionalmente dal MIBAC, anche avvalendosi di apposito nucleo dell'Arma dei Carabinieri (Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale), il cui svolgimento rientra nel programma "Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale" della missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistiche" (bilancio MIBAC, cap. 1018, 1096, 1020).

## Art. 11

ATTIVITÀ	STATO DI	IMPORTO
----------	----------	---------

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	PREVISIONE	
Cooperazione nel settore della gioventù.	MAECI	€ 10.000
<b>TOTALE</b>	<b>MAECI</b>	<b>€ 10.000</b>

## Art. 12

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Per la collaborazione tra archivi e biblioteche dei due Paesi, l'Italia può offrire annualmente un soggiorno di 8 giorni, forfettariamente quantificato in € 960 ciascuno, a 2 esperti cingalesi (1 archivista e 1 bibliotecario) (*) (**)	MIBAC	€ 1.920
L'Italia può inviare nello Sri Lanka 2 esperti italiani (un archivista e un bibliotecario) (2 biglietti A/R Roma/Colombo per € 2.000 cd.) (*)	MIBAC	€ 4.000
<b>TOTALE</b>	<b>MIBAC</b>	<b>€ 1.920</b>
	<b>MIBAC</b>	<b>€ 4.000</b>

(\*) Per gli scambi di esperti, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

(\*\*) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

## Art. 13

Le attività di cui all'art. 13 non comportano oneri a carico del bilancio statale. La collaborazione avverrà direttamente tra le stazioni radio e televisive. Le amministrazioni competenti si impegnano solo a favorire questa collaborazione (cosa che avverrà in modalità esclusivamente telematica) ed a non ostacolarla o contrastarla in alcun modo.

## Art. 4

Non si richiedono stanziamenti a carico del bilancio statale poiché le attività previste dal presente articolo sono subordinate alla sottoscrizione di accordi specifici in materia di tutela dei diritti sulla proprietà intellettuale.

## Art. 15

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
L'articolo istituisce una Commissione mista per di esaminare il progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e redigere i Programmi esecutivi pluriennali che si riunirà alternativamente in Italia e nello Sri Lanka ogni tre anni. Nell'ipotesi di invio in missione di 4 dirigenti, di cui 2 del MAECI, 1 del MIUR e 1 del MIBAC per 4 giorni, nel 2021, la relativa spesa viene così quantificata: - Viaggio (€ 2.000 x 4 biglietti A/R Roma/Colombo): € 8.000 - Pernottamento (€ 120 x 3 gg x 4 pp): € 1.440 - Vitto (€ 60 x 4 gg x 4 pp): € 960	MAECI	€ 5.200
	MIUR	€ 2.600
	MIBAC	€ 2.600

## Artt. 16 e 17

Dagli articoli 16 e 17 non discendono oneri per la finanza pubblica in quanto per ciò che concerne le eventuali future modifiche all'Accordo, le stesse saranno effettuate secondo le disposizioni vigenti e, quindi, nell'eventualità di modifiche comportanti nuovi o maggiori oneri, mediante apposita autorizzazione con provvedimento legislativo ad hoc; la risoluzione di eventuali controversie non comporta oneri in quanto avverrà nell'ambito delle relazioni diplomatiche, fermo restando che qualora emergessero ulteriori oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Riepilogo degli oneri derivanti dall'accordo distinti per articolo

ANNO	2019	2020	dal 2021
Art. 1	21.000	21.000	21.000
Art. 2	28.880	28.880	28.880
Art. 3	8.880	8.880	8.880
Art. 4	/	/	/
Art. 5	45.000	45.000	45.000
Art. 7	57.940	57.940	57.940
Art. 9	7.380	7.380	7.380
Art. 11	10.000	10.000	10.000
Art. 12	5.920	5.920	5.920
Art. 13	/	/	/
Art. 15	/	/	10.400
<b>TOTALE</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>195.400</b>

L'onere complessivamente discendente dagli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12 e 15 dell'Accordo è pari a 185.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 195.400 euro a decorrere dall'anno 2021.

Dai restanti articoli dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

## Riepilogo degli oneri discendenti dall'Accordo e suddivisione tra le amministrazioni

Ministero	Totale oneri		
	2019	2020	dal 2021
MAECI	99.200	99.200	104.400
MIUR	54.880	54.880	57.480
MIBAC	30.920	30.920	33.520
<b>TOTALI</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>195.400</b>

La presente deliberazione è stata deliberata e approvata dal Senato della Repubblica il 12 febbraio 2019.

*[Handwritten signature]*

XI POSITIVO

12 FEB. 2019

LE NEGATIVE

*[Handwritten signature]*

Regolamento del Senato della Repubblica

*[Handwritten signature]*



**PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO****1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo**

L'intervento normativo si rende necessario al fine di fornire un quadro giuridico essenziale per l'approfondimento e la disciplina dei rapporti bilaterali tra i due Paesi nei settori della cultura, della ricerca e della tecnologia. L'accordo in esame si pone, tra i vari obiettivi, quello di rafforzare la cooperazione tra l'Italia e lo Sri Lanka nei settori dell'istruzione e della formazione e della ricerca e innovazione, offrendo al contempo dei criteri e delle linee guida da porre in essere al fine di favorire la promozione degli apprendimenti e la trasparenza di tutti i livelli di istruzione e di formazione, nonché di agevolare i programmi di ricerca e innovazione di ciascuna delle Parti grazie alla promozione di progetti di ricerca comuni e alla commercializzazione dei risultati ottenuti dai progetti di ricerca.

L'intervento è coerente con il programma di Governo diretto ad assicurare una maggiore presenza all'estero dell'Italia in un'ottica di espansione degli investimenti nel nostro Paese e di diffusione della nostra cultura.

**2) Analisi del quadro normativo nazionale**

L'accordo si conforma ai dettami della Costituzione italiana e si colloca nel quadro normativo delineato dalle seguenti disposizioni:

- articolo 87 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- articolo 11 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969.

**3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti**

L'Accordo non incide, modificandoli, su leggi e regolamenti vigenti e non comporta – oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione – norme di adeguamento al diritto interno.

**4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali**

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

**5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuti speciale nonché degli enti locali**

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, comma 2, lettera a) della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione**

Non si riscontrano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa**

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale, non risulta possibile la previsione di delegificazione, né di strumenti di semplificazione normativa.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter**

Non risultano esservi su materia analoga progetti di legge all'esame del Parlamento.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto**

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

**PARTE II. IL CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario**

Le disposizioni dell'accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo progetto**

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti l'intervento.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali**

Le disposizioni dell'accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto**

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto**

Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea**

In merito all'accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

**PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Non si introducono nuove definizioni normative.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi**

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti**

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non è stata adottata la tecnica della novella.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo**

Non sussistenti.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione**

L'Accordo in esame non prevede atti attuativi, di carattere normativo o amministrativo.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento  
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologica, fatto a Roma il 16 aprile 2007, in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 03.01.2019

Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO

Roma,

  
8 GEN. 2019  
Il Capo del Dipartimento per gli  
Affari Giuridici e Legislativi

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12 e 15 dell'Accordo stesso, è autorizzata la spesa di 185.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 195.400 euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'econo-

mia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*


1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12 e 15 dell'Accordo stesso, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

  
**ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOCIALISTA  
DELLO SRI LANKA SULLA COOPERAZIONE NEI CAMPI DELLA  
CULTURA, DELL'ISTRUZIONE, DELLA SCIENZA E DELLA  
TECNOLOGIA**

**PREAMBOLO**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka, qui di seguito denominati le "Parti Contraenti",

Desiderosi di rafforzare le relazioni di amicizia fra i due Paesi, sulla base del rispetto della sovranità di ciascun Paese,

Desiderosi di favorire il trasferimento di tecnologie,

Riconoscendo il bisogno di promuovere la reciproca comprensione e cooperazione attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche,

Hanno convenuto quanto segue:

**Articolo 1**  
**Scopo dell'Accordo**

Il presente Accordo ha lo scopo di promuovere e realizzare attività che favoriscano una migliore conoscenza dei patrimoni culturali dei due Paesi e che stimolino la cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia tra i due Paesi.

Le Parti Contraenti si impegnano a favorire quelle iniziative che promuovano e sviluppino la conoscenza e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Le Parti Contraenti riconoscono che gli scambi e l'arricchimento culturale sostengono la promozione di valori comuni, ivi compreso il rispetto dei diritti umani.

**Articolo 2**

## Cooperazione tra Istituzioni Accademiche e Istituti di Ricerca

Le Parti Contraenti, in accordo con la legislazione e le normative vigenti, favoriranno la cooperazione tra le loro rispettive Università, gli Istituti di alta formazione nei settori dell'arte e della musica e gli Istituti scientifici e culturali nei settori di reciproco interesse.

Le due Parti Contraenti favoriranno e faciliteranno la collaborazione in campo accademico tra i due Paesi, incrementando la cooperazione tra le Università mediante lo scambio di docenti, lettori e ricercatori e promovendo gli scambi inter-universitari, così come le ricerche scientifiche congiunte in campi di interesse comune.

**Articolo 3**

## Cooperazione in Campo Scolastico

Le Parti Contraenti favoriranno la cooperazione nel campo dell'istruzione scolastica e lo sviluppo della reciproca conoscenza dei sistemi educativi dell'altra Parte Contraente, in particolare attraverso lo scambio di esperti.

**Articolo 4**

## Partecipazione di Organizzazioni Internazionali

Le Parti Contraenti potranno richiedere, di comune accordo, la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle forme di cooperazione proposte nel presente Accordo o negli accordi complementari che potrebbero scaturirne.

**Articolo 5**

## Collaborazione nel campo dell'Arte, Cinema, Musica, Teatro, Danza

Le Parti Contraenti, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, incoraggeranno la cooperazione nei settori dell'arte, della musica, della danza, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a mostre, festival, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni di rilievo. Le Parti Contraenti incoraggeranno lo scambio di mostre ad alto livello, rappresentative del proprio patrimonio artistico e culturale.



### Articolo 6

#### Istituti e Associazioni Culturali

Le Parti Contraenti favoriranno sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilità finanziarie, l'attività di istituzioni culturali dell'altra Parte Contraente, quali Istituti di Cultura, Associazioni Culturali e Istituzioni Scolastiche. Tali istituzioni usufruiranno di tutte le facilitazioni necessarie all'effettiva realizzazione delle loro attività, nel rispetto delle leggi in vigore nel Paese ospitante.

### Articolo 7

#### Cooperazione Scientifica

Le Parti Contraenti concorderanno periodicamente le aree di cooperazione e le aree prioritarie di ricerca che possono essere considerate di particolare reciproco interesse per il conseguimento dei loro comuni obiettivi scientifici.

Al fine di promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica, le Parti Contraenti incoraggeranno:

- a) lo scambio di documentazione scientifica e tecnologica;
- b) lo scambio di visite di esperti e di specialisti;
- c) l'organizzazione di conferenze, seminari scientifici e tecnologici e corsi di formazione;
- d) lo sviluppo di progetti comuni di ricerca, studi e pianificazioni in settori di ricerca concordati.

Inoltre le Parti Contraenti incoraggeranno e promuoveranno relazioni e collaborazioni più strette tra le rispettive organizzazioni e le istituzioni scientifiche pubbliche o private che favoriscano in particolare l'introduzione di nuove tecnologie.

### Articolo 8

#### Cooperazione Archeologica ed Etnologica

Le Parti Contraenti favoriranno la cooperazione in campo archeologico ed etnologico, in particolare attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze, simposi, seminari e ricerche comuni. Esse, inoltre, promuoveranno reciprocamente le missioni archeologiche ed etnologiche dell'altra Parte Contraente sul proprio territorio.

**Articolo 9**  
Borse di Studio

Le Parti Contraenti offriranno reciprocamente borse di studio a studenti e laureati dell'altra Parte Contraente, per studi e ricerche a livello universitario e post-universitario.

**Articolo 10**  
Protezione dei Beni Culturali

Le Parti Contraenti si impegnano alla collaborazione al fine di contrastare il traffico illecito di opere d'arte con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali e tenendo conto dei principi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui Beni Culturali Rubati o Illecitamente Esportati.

Le Parti Contraenti si impegnano altresì a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso, secondo le rispettive legislazioni in materia di archeologia subacquea, tenendo conto dei principi della Convenzione Internazionale UNESCO del 2001 sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo.

**Articolo 11**  
Scambi Giovanili

Le Parti Contraenti incoraggeranno programmi di scambio così come lo scambio di informazioni ed esperienze nel settore della gioventù.

**Articolo 12**  
Archivi, Biblioteche e Musei

Le Parti Contraenti incoraggeranno la collaborazione tra i rispettivi archivi, biblioteche e musei attraverso lo scambio di materiale e di esperti.

**Articolo 13**  
Radio, Televisione e Stampa

Le Parti Contraenti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi organismi radiotelevisivi, la stampa e l'editoria.

**Articolo 14**  
Proprietà Intellettuale

Le Parti Contraenti si impegnano a proteggere i diritti sulla Proprietà Intellettuale derivanti dall'attuazione del presente Accordo nel rispetto degli obblighi derivanti dalle proprie Leggi e dagli Accordi Internazionali in materia di tutela dei Diritti sulla Proprietà Intellettuale sottoscritti da entrambe le Parti Contraenti.

Qualora necessario, entrambe le Parti Contraenti si consulteranno ed esamineranno la possibilità di finalizzare accordi specifici volti a proteggere i Diritti sulla Proprietà Intellettuale relativi alle materie di cui al presente Accordo.

Le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette alla tutela dei Diritti sulla Proprietà Intellettuale e derivate dall'attività cooperativa ai sensi del presente Accordo, non saranno divulgate a Terze Parti senza il previo consenso scritto di entrambe le Parti Contraenti ed in ottemperanza a quanto stabilito dalle norme internazionali in materia di Proprietà Intellettuale.

Le Parti Contraenti favoriranno il trasferimento di tecnologia fra i rispettivi Enti Statali e Pubblici, le Associazioni e le Organizzazioni, nel rispetto degli obblighi derivanti da accordi specifici.

**Articolo 15**  
Commissione Mista

Le Parti Contraenti concordano di istituire una Commissione Mista per dare applicazione al presente Accordo, per discutere questioni che possono derivare dalla sua applicazione e per dare tutte le direttive necessarie per il raggiungimento dei suoi obiettivi.

La Commissione Mista sarà composta da un eguale numero di rappresentanti di entrambe le Parti Contraenti e si riunirà di comune accordo, quando ritenuto opportuno, alternativamente nello Sri Lanka e in Italia. La Commissione Mista potrà, qualora ritenuto necessario, creare gruppi di lavoro.

Ai fini di un'efficace applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti stileranno Programmi Esecutivi pluriennali.

**Articolo 16**  
Controversie

Ogni controversia tra le Parti Contraenti concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo sarà risolta amichevolmente con consultazioni o negoziati attraverso i canali diplomatici.

**Articolo 17**  
Ratifica ed Entrata in Vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate attraverso i canali diplomatici l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne a tal fine previste e resterà in vigore sino a quando non sarà denunciato secondo le procedure previste dal presente Articolo.


Ciascuna delle Parti Contraenti potrà chiedere per iscritto una revisione o un emendamento, in parte o *in toto*, del presente Accordo. Le revisioni o gli emendamenti che sono stati concordati da entrambe le Parti Contraenti entreranno in vigore con le stesse modalità di cui al comma uno del Presente Articolo.

Il presente Accordo potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data della sua notifica all'altra Parte Contraente. La denuncia di questo Accordo non inciderà sulla validità e sulla durata dei programmi o delle attività in corso avviati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, a meno che le Parti Contraenti non concordino diversamente.


IN FEDE DI CHE i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a ROMA il 16-04-2007, in due originali nelle lingue italiana, singalese ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione farà fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA  
ITALIANA



PER IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA  
DEMOCRATICA SOCIALISTA  
DELLO SRI LANKA



**AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN  
REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC  
SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA IN THE FIELDS OF CULTURAL,  
EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO-OPERATION**

**PREAMBLE**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, hereinafter referred to as the "Contracting Parties,"

Desirous of strengthening the friendly relations between the two Countries, on the basis of the sovereignty of each Country,

Desirous of encouraging technological transfer,

Recognising the need to promote mutual understanding and co-operation through the development of cultural, scientific and technological relations,

Have agreed as follows:

**Article 1**

**Purpose of the Agreement**

The present Agreement aims to promote and realise activities that facilitate a better knowledge of the cultural heritage of the two Countries and stimulate co-operation in the cultural, educational, scientific and technological fields between the two Countries.

The Contracting Parties agree to encourage initiatives that shall promote and develop the knowledge and teaching of each Contracting Party's own language in the territory of the other Contracting Party.

The Contracting Parties recognise that exchanges and cultural enrichment support the promotion of common values including the respect for human rights.

**Article 2****Co-operation between Academic Institutions and Research Organisations**

The Contracting Parties, in accordance with their relevant domestic laws and regulations, shall promote co-operation between their respective Universities, Institutions of higher artistic, musical education and scientific and cultural Institutions in agreed areas of mutual interest.

The two Contracting Parties shall favour and facilitate collaboration in the academic field between the two Countries, by increasing co-operation between Universities through the exchange of lecturers, lectors, and researchers and by promoting inter-university exchanges, as well as joint scientific research in fields of mutual interest.

**Article 3****Co-operation in primary and secondary education**

The Contracting Parties shall encourage co-operation in the field of primary and secondary education and the development of the mutual understanding of each other's educational systems, particularly through the exchange of experts.

**Article 4****Participation of International Organisations**

The Contracting Parties shall request, by mutual agreement, the participation of international bodies for funding or implementing the programs or projects resulting from the co-operation forms envisaged in this Agreement or in the ancillary agreements deriving therefrom.

**Article 5****Co-operation in the field of Art, Cinema, Music, Theatre, Dance**

The Contracting Parties, on the basis of their available funds, shall encourage co-operation in the fields of art, music, dance, theatre, and cinema through the exchange of artists and through reciprocal participation at exhibitions, festivals, film festivals and other high profile events. The Contracting Parties shall favour the exchange of high level exhibitions representative of their artistic and cultural heritage.

**Article 6****Institutes and Cultural Associations**

The Contracting Parties shall encourage on their territory, by mutual agreement, and within the limits of the funds available, the activities of the cultural institutions of the other Contracting Party, namely Institutes of Culture, Cultural Associations, and Educational Institutions. Such institutions shall be afforded all the facilities necessary for the implementation of their activities according to the hosting Contracting Party's national legislation.

**Article 7****Scientific Co-operation**

The Contracting Parties shall agree periodically upon the fields of co-operation and priority areas of research that can be considered of particular mutual interest for the attainment of their common scientific aims.

In order to promote scientific and technological co-operation, the Contracting Parties shall encourage:

- a) The exchange of scientific and technological documentation;
- b) The exchange of visits of experts and specialists;
- c) The organisation of conferences, scientific and technological seminars and training courses;
- d) The organisation of joint research projects, studies and planning in the agreed fields of research.

Further the Contracting Parties shall encourage and foster closer relations and co-operation between their relevant organisations and the public or private scientific Institutions that specifically support the introduction of new technologies.

**Article 8****Archaeological and Ethnological Co-operation**

The Contracting Parties shall support co-operation in the archaeological and ethnological fields, particularly through the exchange of information and experiences, symposia, seminars and joint research. Further they shall mutually promote each other's archaeological and ethnological missions in their own territory.

**Article 9**  
**Scholarships**

The Contracting Parties shall mutually make available scholarships to students and graduates of the other Contracting Party, for studies and researches at undergraduate and post-graduate level.

**Article 10**  
**Cultural Heritage Protection**

The Contracting Parties agree to cooperate in order to contrast illicit trade in works of art with preventive, repressive and remedial measures in accordance to the respective national legislations, and in accordance to the obligations ensuing the 1970 UNESCO International Convention on the Means of Prohibiting and Preventing Illicit Import, Export and Transfer in Ownership of Cultural Property, and taking into account the principles of the 1995 UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects.

The Contracting Parties also agree to cooperate on the protection of submerged cultural heritage according to the respective legislations in point of submarine archaeology and considering the principles contained in the 2001 UNESCO International Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage.

**Article 11**  
**Youth Affairs**

The Contracting Parties shall encourage exchanges programmes as well as exchanges of information and experiences in the field of youth affairs.

**Article 12**  
**Archives, Libraries and Museums**

The Contracting Parties shall encourage collaboration between their respective archives, libraries and museums through the exchange of materials and experts.



**Article 13****Radio, Television, and Print Media**

The Contracting Parties shall encourage contacts and collaboration between their respective radio and television bodies, and print media.

**Article 14****Intellectual Property**

The Contracting Parties agree to protect Intellectual Property Rights arising from the implementation of the present Agreement in accordance with their respective laws, as well as obligations arising from International Agreements in the field of Intellectual Property Rights which both the Contracting Parties have subscribed.

Whenever necessary, both Contracting Parties shall consult each other and examine the feasibility of concluding specific Agreements in order to protect Intellectual Property Rights in respect of matters within the scope of the present Agreement.

Scientific and technological information subjected to intellectual property rights and ~~derived from co-operative activity arising from the present Agreement, shall not be~~ divulged to Third Parties without the previous written authorisation of both Contracting Parties and in compliance with international rules in the field of Intellectual Property.

The Contracting Parties shall encourage technological transfer between their respective State and Public Authorities, Associations and Organisations, in compliance with obligations arising from specific agreements.

**Article 15****Joint Commission**

The Contracting Parties agree to establish a Joint Commission for the implementation of this Agreement, to discuss issues that might arise from its application and to make all the necessary recommendations for the achievement of its objectives.

The Joint Commission shall consist of an equal number of representatives from both Contracting Parties and shall meet when considered appropriate by mutual agreement, alternately in Sri Lanka and in Italy. The Joint Commission may, whenever considered necessary, establish working groups.

For the purpose of the effective implementation of this Agreement the Contracting Parties shall draw out multiannual Executive Programmes.

## Article 16 Disputes

Any disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation or implementation of the present Agreement shall be settled amicably through consultations or negotiations through the diplomatic channel.

## Article 17 Ratification and Entry into Force

This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last notification by which the Parties inform each other, through diplomatic channels of the completion of their respective internal procedures and shall continue in force until termination in accordance with the provisions of this Article.


Each Contracting Party may request in writing a revision or amendment of all or part of this Agreement. Any revision or amendment that has been agreed to by both Contracting Parties shall come into effect with the same modality as per the first paragraph of the present Article.

The present Agreement can be terminated any time and termination shall be effective six months after notification to the other Contracting Party. The termination of the present Agreement shall not affect the validity and duration of the programmes and activities under way agreed upon during the period of validity of this Agreement, unless otherwise decided by Both Contracting Parties.


IN WITNESS WHEREOF the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE in *ROME* on *16<sup>TH</sup> APRIL 2007*, in two originals in the Italian, Sinhala and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF  
THE ITALIAN REPUBLIC**



**FOR THE GOVERNMENT OF  
THE DEMOCRATIC SOCIALIST  
REPUBLIC OF SRI LANKA**





€ 2,00